IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. III - Marzo 1920

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — Discorso ai Quaresimalisti, p. 00. — **S. CONGR. DEL S. OFFICIO.** — Condanna dello scisma czeco-slovacco, p. 69. — **S. C. DEL CONCILIO.** — I. Indice delle feste soppresse, p. 70. - II. **Melphiensis.** Circa le Ricettizie dopo il Codice, p. 72. - III. **Dioecesis N.** Sull'alienazione degli ex-voto, p. 74. — **S. ROM. ROTA.** — **Derthonen.** Di confini parrocchiali, p. 77. — **QUESTIONI.** — II. Ancora della precedenza del Vic. Gen., p. 80. - III-IV. Della Messa di requie « ut in die obitus », p. 81. — **QUESITI MINORI.** — N. 13-19, p. 83. — **NOTIZIARIO.** — I. Leggi di Stato, p. 100*bis*. - II. Letteratura sul Codice, p. 85. — **CRONACA ECCLES.** — Udienze Pontificie. - Discorso del S. P., p. 94.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si condanna la fazione scismatica formata da alcuni sacerdoti czeco-slovacchi e si dichiarano incorsi nella scomunica i sacerdoti promotori e aderenti. (*A. A. S.*, XII, 37).

Decreto. — Nunciatum est Sanctae Sedi nonnullos e clero bohemo sacerdotes, quorum impulsu insanae iam antea postulationes eidem Sanctae Sedi oblatae fuerant, postremis hisce diebus illegitime congregatos, schismatico ausu, defectionem ab Ecclesia Romana, aliarum omnium ecclesiarum matre et magistra et catholicae unitatis centro, proclamasse atque in nationalem, quam vocant, ecclesiam coaluisse.

Tantum facinus Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, cui fidem moresque tutandi onus incumbit, ex animo detestata, muneris sui esse ducit praefatam ecclesiam seu schismaticam coalitionem, absque ulla mora reprobare, damnare atque anathematizare, ut reapse praesenti Decreto, nomine et auctoritate Ss.mi D. N. Benedicti XV, reprobat, damnat atque anathematizat, insimul declarans supradictos sacerdotes, cuiusque sint gradus, conditionis et dignitatis, iam ipso facto excommunicationem incurrisse ad praescriptum canonis 2314 speciali modo Sedi Apostolicae reservatam, et si forte (quod Deus avertat) in ea contumaciter insordescant, omnibus aliis per Sacros Canones statutis poenis atque inhabilitatibus quamprimum plectendos fore.

Curent autem pro suo munere Sacri Bohemorum Antistites praesens Decretum ad fidelium sibi commissorum notitiam, quo efficaciore modo in Domino censuerint, statim deducere eosque a schismaticae factioni quomodocumque adhaerendo deterrere, ne forte et iidem fideles in eamdem incidant damnationem.

Datum Romae ex aedibus S. Officii, die 15 ianuarii 1920.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

ANNOTAZIONE.

Dopo i rivolgimenti che portarono alla costituzione della repubblica czeco-slovacca si manifestarono anche nel clero boemo le tendenze a rivolgimenti ecclesiastici che il S. P. già condannò nel clero ungherese (*M. E.*, XXXI, 130): si chiese che l'elezione dei vescovi fosse devoluta al popolo e clero; che i beni ecclesiastici passassero a commissioni miste; che la liturgia si tenesse in volgare; e, capo di tutto, l'abolizione del celibato. È chiaro in questi postulati il triste esempio della chiesa greco-scismatica con cui quei popoli vivono a necessario contatto. Ma mentre in Ungheria il movimento abortiva, in Boemia, favorito dalle fazioni politiche, si ingrandì a segno che una commissione venne nel giugno scorso in Roma per chiedere al S. P. l'adozione di quelle insane riforme. Respinta, organizzò in partito col nome di *Iednota* gli aderenti, e proprio mentre l'episcopato boemo si preparava a condannarla, il 1° gennaio scorso, in un'assemblea di appena 200 membri dichiarò il suo distacco da Roma e la sua costituzione in chiesa nazionale, attuando i suoi postulati per via di fatto: così il corifeo sac. Zahradnik Brodoky celebrò solennemente in czeco-slovacco nella chiesa di s. Nicola da Praga e poi attentò il matrimonio, con altri pochi. L'arcivescovo di Praga li dichiarò incorsi nella censura del can. 2388 per l'attentato di matrimonio, e a questa dichiarazione segue il presente decreto, che li dichiara formalmente scismatici.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Si promulga l'indice ufficiale delle feste soppresse in cui, per tutta la Chiesa vige l'obbligo di applicare pro populo (*A. A. S.*, XII, 42).

Decreto. — Statim ac per responsum diei 17 februarii 1918 a Pontificia Commissione ad Codicis canones authentice interpretandos declaratum fuit, nihil per Codicem iuris canonici immutatum esse a disciplina hucusque vigente quoad dies festos sup-

pressos (1), quibus in universa Ecclesia obligatio adnexa est Missam pro populo applicandi, quidam locorum Ordinarii ab hac S. Congregatione Concilii suppliciter postularunt ut, ad commodiorem quorum interest notitiam, index festorum in universa Ecclesia suppressorum, de quibus agitur, denuo auctoritative publici iuris fieret. His itaque votis annuens, haec S. Congregatio, ad normam Constitutionis Urbani VIII *Universa per orbem* diei 13 septembris 1642, indicem qui sequitur festorum suppressorum, quibus, iuxta praescripta canonum 339, § 1, et 466, § 1, Codicis, in universa Ecclesia, inest onus litandi Sacrum pro populo, edendum statuit, idest:

Feriae II et III post Dominicam Resurrectionis D. N. I. C., et Pentecostes; Dies Inventionis S. Crucis; Dies Purificationis B. Mariae Virginis; Dies Annuntiationis B. Mariae Virginis; Dies Nativitatis B. Mariae Virginis; Dies Dedicationis S. Michaëlis Archangeli; Dies Nativitatis S. Ioannis Baptistae; Dies Ss. Apostolorum: Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Philippi et Iacobi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Iudae, Mathiae; Dies S. Stephani Protomartyris; Dies Ss. Innocentium; Dies S. Laurentii Martyris; Dies S. Silvestri Papae; Dies S. Annae, matris B. M. V.; Dies S. Patroni Regni; Dies S. Patroni loci.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Concilii, die 28 decembris 1919.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

L'indice di queste feste non è altro che il risultato della sottrazione delle feste indicate nel can. 1247, § 1, da quelle enumerate nella Costituzione Urbaniana: si conferma così quanto già il *Monitore* ebbe a esporre non ostante i contrari dubbi di egregie Riviste, che appunto questa Costituzione, e non già indici anteriori o posteriori di feste, deve prendersi per punto di partenza nel determinare le feste soppresse agli effetti della Messa *pro populo.*

Si notino però le parole: « festorum *pro universa Ecclesia* suppressorum »: se perciò in alcuni luoghi, a norma dello stesso can. 1247, § 3, alcune altre feste del can. 1247, § 1, non son più in vigore (come è pel noto indulto Caprara per la Francia), quei giorni prout sunt

(1) Cfr. vol. XXX, p. 113.

in calendario, debbono aggiungersi al presente indice per quei luoghi, *anche se la festa sia soltanto rinviata alla domenica seguente*, come avviene, per tutta la Chiesa, della festa del patrono del luogo, pur compresa nell'indice (cfr. c. 1247, § 2).

Debbono poi aggiungersi all'indice stesso quelle feste che nei vari luoghi furono *de praecepto* per diritto particolare, e sono attualmente soppresse, come, pel Napoletano, quelle indicate nel vol. XXIX, pagina 111.

Quindi l'indice non arreca alcuna diminuzione di Messe *pro populo*, e non era conveniente che la arrecasse, per non ledere i diritti del popolo cristiano; ma toglie ogni incertezza sui giorni cui è annesso tale obbligo.

II.

Si dichiara restare in vigore dopo il Codice il diritto delle Ricettizie a norma del Breve Impensa.

Melphiensis et Rapollensis. — *Circa Breve « Impensa »*. 17 maggio 1919. — Episcopus Melphiensis et Rapollensis litteris diei 3 martii proxime elapsi huic Sacrae Congregationi solvendum proponebat dubium « Utrum, ex quo Codex Iuris « Canonici vim legis habuit, Breve Apostolicum *Impensa* a Pio « PP. VII, sub die 18 augusti an. 1819, pro ecclesiis receptitiis « administrandis latum, vigere pergat, nec ne ».

Die 17 maii 1919 S. Congregatio Concilii in plenariis Em.rum ac R.morum Patrum comitiis in Palatio Apostolico Vaticano habitis, respondendum censuit: « *Affirmative*, salvis Codicis « Iuris Canonici praescriptionibus, si et in quantum eidem Brevi « derogaverint ». Facta autem de praemissis SS.mo D.no N.ro Benedicto PP. XV relatione per infrascriptum S. Congregationis Secretarium, in Audientia insequentis diei, Sanctitas Sua resolutionem E.morum Patrum approbare et confirmare dignata est.

D. Card. Sbarretti, *Praefectus*.

L. ✠ S. I. Mori, *Secretarius*.

Annotazioni.

Com'è universalmente noto, il Breve *Impensa* riformò le chiese e cleri ricettizi del regno di Napoli, sottomettendoli alla disciplina del Concilio di Trento; fu dopo stretto il Concordato del 1818, e in applicazione di esso, che il S. P. Pio VII l'emanò, dichiarando che per far parte del clero ricettizio non bastava essere cittadino o sacerdote, ma occor-

reva l'elezione del Vescovo, anzi l'esame sotto forma di concorso come per le parrocchie, ed estese la ordinaria giurisdizione del Vescovo su questi Cleri, come su le altre chiese e gli altri beneficiati. A sua volta per l'attuazione di questo breve, mons. Rosini, vesc. di Pozzuoli, stese uno schema, detto *Piano*, in 17 articoli, nel quale si impose che le chiese ricettizie, pur mantenendo come requisito la cittadinanza, da innumerate dovevano farsi numerate; la rendita doveva ridursi a porzioni determinate, maggiori o minori, da poter servire anche come patrimoni sacri. Una Commissione di Vescovi, sotto la presidenza del Nunzio, esaminò e approvò questo *Piano*; dell'applicazione di esso fu incaricata l'Alta Commissione (mista) per l'esecuzione del Concordato, pure presieduta dal Nunzio, la quale in seguito, al 18 novembre 1822, diede norme e istruzioni. Tanto il *Piano* che le *Istruzioni*, possono leggersi nel *Corso di diritto ecclesiastico* di mons. Salzano, vol. II, lez. XXV; e sono un complemento necessario del Breve *Impensa*. Sebbene la domanda del vescovo di Melfi e Rapolla e la risposta della S. C. non accennino che al *Breve*, pure ci sembra chiaro che essa investe tutto il complesso dei tre documenti e ci consta di fatto che gli E.mi Padri li ebbero tutti sott'occhio nel decidere sul dubbio.

La risposta data dimostra chiaramente che non fu applicato al caso il can. 3, relativo alla disciplina concordataria. Infatti secondo questo canone avrebbe dovuto rispondersi col puro *Affirmative* e anzi « *contrariis* Codicis praescriptis minime obstantibus », poichè, nonostante il Codice, la disciplina concordataria « perinde ac in praesens vigere pergit »; invece fu risposto bensì con l'*Affirmative*, ma con la restrizione che il Codice ha abrogato tutti i punti *contrarii* di quella disciplina. Se ad alcuno quindi piacesse d'affermare che il complesso disciplinare che fa capo al Breve *Impensa*, deve considerarsi come traente forza dal concordato del 1818 (e in verità a noi pare difficile dubitarne, anche pel fatto che tutto fu regolato e applicato dalla stessa Alta Commissione che eseguì il Concordato), la risposta presente assumerebbe una importanza incalcolabile: vale a dire dimostrerebbe che la S. Sede non tiene più conto del Concordato del 1818, e per analogia, confermerebbe nel modo più autorevole quanto, in opposizione necessaria alla dottrina del card. Gennari, abbiamo sostenuto, che cioè la S. Sede non si stima legata dalle concessioni fatte in Concordati *denunziati* anche da una delle parti (cfr. 1917, p. 105; 1918, p. 347), se non in quanto quelle concessioni si siano trasformate in diritti acquisiti anche independentemente dal Concordato.

Prescindendo da ciò, risulta ad evidenza, che la S. C. ha applicato il can. 22, cioè « ferma la prescrizione del can. 6, n. 1 (che le leggi *contrarie* al Codice, universali o *particolari*, sono abrogate), la legge generale (anche il Codice) non deroga agli speciali statuti dei luoghi »: si è consi-

derata la disciplina indotta dal Breve nelle recettizie, come una disciplina particolare per determinate regioni, e si è dichiarata in vigore per tutto quello in cui il Codice non ha disposizioni contrarie (can. 22); abrogata invece per tutto quello in cui il Codice dispone altrimenti. Se si confronti la presente decisione con altre, p. es. della S. C. Concistoriale, relative ai Concili di Westminster e di Baltimora (*M. E.*, XXX, 298; XXXI, 163) si vedrà che questa norma di interpretazione è ormai fuori di ogni dubbio: noi lo presentimmo fin da principio (confronta *M. E.*, XXX, 56, nota).

La S. C. si è limitata alla questione di massima: non è discesa, nè forse era opportuno discendere, al fatto, cioè ad esaminare i punti in cui il Codice ha abrogato la disciplina delle ricettizie. È noto infatti che questa varia da luogo a luogo, secondo le modifiche apportate negli statuti al *Piano* Rosini. Come punti fermi non si hanno che il Breve *Impensa*, e le *Istruzioni* del 1822, e in esse non ci pare trovare opposizione al Codice. Infatti:

a) Il Breve vuole il concorso; il Codice al canone 459 stabilisce che si facciano i concorsi dove si solevano fare; dunque nulla da mutarsi.

b) Il Breve vieta l'appello in questi concorsi; è una limitazione di diritto, fatta dal supremo legislatore; il Codice, o meglio la cost. *Cum illud* di Benedetto XIV, riportata in appendice al Codice, si limita a disciplinare l'appello ove è permesso: altrimenti anche questo accessorio della disciplina del concorso rientra nel disposto del can. 459; dunque la disposizione del Breve non è contraria nè alla lettera nè allo spirito del Codice.

c) Le Istruzioni del 18 nov. 1822 abbracciano 19 articoli; nessuno ci sembra in opposizione col Codice, neppure il 17° che divide i diritti di stola tra il Parroco ed i Partecipanti, nè il 18° che dà al Parroco la *doppia* nei proventi funebri: anche qui la consuetudine fa legge, a norma stessa del Codice (c. 463).

III.

L'alienazione dei doni votivi *non può farsi senza licenza della Santa Sede.* (Cfr. *A. A. S.*, XI, 416).

Dioecesis N. — *Donariorum votivorum.* — 12 luglio 1919. — Un Vescovo, avendo dovuto provvedere ai restauri di una chiesa, e dovendo saldarne il conto, trovandosi in deficit di circa 6.000 lire, pensava di vendere alcuni oggetti votivi adornanti un'immagine molto venerata in quella chiesa stessa; per varie ragioni credeva inopportuno interpellare all'uopo il Consiglio diocesano e specialmente il Capitolo Cattedrale, come è prescritto nel can. 1532, § 1 (cfr. sopra) e perciò domandava alla S. C. la

dispensa da quest'obbligo: nel che fare significava che già prima, allo stesso effetto, aveva fatto alienare altri oggetti votivi per un valore sotto a 1000 lire, col consenso del Consiglio diocesano. La S. Congregazione, attesa l'urgenza del caso, rispose concedendo la autorizzazione e dispensa richiesta, *e aggiungendo la sanatoria per l'alienazione ed erogazione precedente*. Comprese da ciò il Vescovo che la S. C. non gli riconosceva la facoltà di autorizzare l'alienazione di oggetti votivi anche sotto il valore di lire mille: e poichè il can. 1532 al § 1 non riserva alla S. Sede, sotto il valore di 30 mila, che l'alienazione delle *cose preziose*, pensò che la S. C. avesse considerato la cosa sotto questo aspetto. Quindi propose i seguenti dubbi:

« 1° An donaria votiva in ordine ad alienationem recensenda « sint inter res pretiosas de quibus in can. 1532, § 1, n. 1.

« 2° Quinam valor dici possit notabilis in rebus pretiosis « ita ut earum alienatio sit Ordinariis locorum vetita ».

Ma nella plenaria del 12 luglio 1919 gli Emi Padri, riformarono i dubbi in questo modo: « An donaria votiva alienari possint absque beneplacito Apostolicae Sedes » e risposero: *Negative*. E il S. P. l'indomani approvò le loro risoluzioni.

Eccone le principali ragioni. Il Vescovo aveva creduto che l'alienazione dei doni votivi fosse proibita in quanto questi rientrassero nella categoria delle cose preziose. Ora ciò non è necessario: può darsi cioè benissimo che i doni votivi non siano cose preziose: infatti all'uopo, non si richiede solo che la cosa sia fatta di metallo o materia preziosa, ma ancora che abbia, per ragione della preziosità un *notevole valore*. Così definisce il canone 1497, § 2 « Bona pretiosa dicuntur quibus *notabilis* valor sit, artis, vel historiae vel *materiae* causae ». Qual debba dirsi il valore *notevole*, dipende dalle circostanze del tempo e del luogo, secondo il valore della moneta. Il D'Annibale (*Summula*, II, n. 77, not. 6) cita autori del sec. XVII che richiedevano al minimo all'uopo il valore di 25 scudi d'oro di Camera (lire 235). Su questa base il Wernz, calcolando la moneta rinviliata almeno del triplo, tassava questo minimo in lire 750 (*Ius Decret.* III, n. 160, nota 140): il Codice al can. 1532 sembra averlo ormai fissato in un minimo di lire 1000. Quindi può concludersi che un oggetto, anche di metallo prezioso, non può dirsi cosa ecclesiastica preziosa, se non possa stimarsi almeno in mille lire. Dunque nel caso, gli oggetti votivi già alienati, aventi un valore di meno che

mille lire, non potevano dirsi *preziosi*, in guisa che la licenza d'alienarli spettasse, per questo riguardo, alla S. Sede (1).

La proibizione di alienarli dipende perciò da ragioni diverse dalla *preziosità* in questo senso: e tali ragioni sono magistralmente accennate nella decisione: questa anzitutto richiama il can. 1281 ove è proibita l'alienazione di reliquie o di *immagini* « quae in aliqua ecclesia magni populi veneratione honorentur »; non solo, infatti, di qui è chiaro che il dono votivo è *accessorio* rispettó all'immagine, ma ancora appare manifesto che ragioni di *culto*, *devozione*, *pietà*, possono esser sufficienti a vietare alienazioni anche di cose non preziose. E ciò ammesso, risulta ad evidenza l'inalienabilità dei doni votivi: questi infatti, come dice la parola stessa, partecipano della natura del *voto*, che è da una parte uno degli atti precipui di *devozione*, nello stesso genere che il sacrificio; e dall'altra induce l'idea d'un vincolo *indissolubile* e irretrattabile. Perciò un oggetto votivo: 1° deve considerarsi come fuori di commercio, come cosa cioè di cui nessuna persona umana, neppure la chiesa, ha la proprietà, ma solo il deposito o la custodia; 2° deve considerarsi come donato sotto condizione che sia assolutamente inalienabile, anzi inseparabile dall'immagine stessa: e ciò con volontà irretrattabile, sicchè neppure volendolo, il donante potrebbe consentir più all'alienazione. Ora è evidentissimo, e il canone 1532 esplicitamente lo dichiara, che ad ogni alienazione è necessario il consenso « eorum *quorum interest* ». Soltanto la suprema autorità della Chiesa, avendo *pienissima* potestà di legare e sciogliere, può agire a nome della persona divina o beata cui l'oggetto votivo è stato donato, e può sciogliere il vincolo o supplire il consenso necessario. E poichè l'uso di questa potestà, come ognun vede, può esser di detrimento al culto pubblico e alla venerazione per le sacre immagini, ben si intende come la S. Sede, e per essa la S. Congregazione del Concilio, abbia avuto per norma di riserbare gelosamente a sè sola siffatte concessioni e di procedere nei singoli casi con ogni rigore e cautela. Ed è giusto che come nel passato, così sia per l'avvenire.

---

(1) Ma la sanazione sarebbe stata necessaria per l'*erogazione* fatta della somma ricavata: infatti il can. 1531 permette bensì l'alienazione, ma a patto (§ 3) che la somma ricavata sia *investita* « caute, tuto et utiliter ». Per *consumarla* occorre la dispensa da questa clausola, dispensa riservata alla S. Sede. Così troviamo notato nel testo della decisione.

Sacra Romana Rota.

Circa i confini tra due parrocchie.

Derthonen. *Finium parochialium seu domorum vindicationis.* 31 gennaio 1919. — La presente lite s'agita fra due parrocchie confinanti, della diocesi di Tortona, situate, *Vaccarezza* a monte e *Casella* a valle del fiume Scrivia e ha per oggetto alcuni casali posti a destra e sinistra del torrente Brevenna detti *Cason di Tonno*, *Manzanè*, *Macciò*, *Magnano* e altre case di minor conto. Il Vescovo con decreto del 14 settembre 1911 le aggiudicò al parroco di *Casella*; ma il parroco di *Vaccarezza* chiese che la questione fosse definita *iuris ordine servato*, e la Curia, dopo regolare processo, il 31 dicembre 1914 confermò l'aggiudicazione tanto di *Cason di Tonno* e le altre sulla riva sinistra per ragione di *dominio*, quanto di quelle sulla riva destra per ragione di *possesso*. Da questa sentenza il soccombente appellò alla Curia Metropolitana di Genova, la quale il dì 11 settembre 1916 confermò la sentenza della Curia di Tortona; e di lì ancora al Tribunale della S. R. Rota presso il quale si è trattata la causa col dubbio: « *Utrum iurisdictio super domum vulgo* Cason di Tonno *aliasque domus sive ad ripam dexteram sive ad sinistram torrentis Brevennae competat parocho Vaccarezza in casu* ». Ma il turno Sebastianelli Prior Sincero, il 31 gennaio 1919 rispose: *Negative*, condannando il parroco ricorrente alle spese. Eccone le principali ragioni.

In diritto. — Ogni parrocchia deve avere, oltre la sua chiesa e il suo rettore, il suo *determinato* territorio (can. 216), sicchè una volta stabiliti i confini dalla legittima autorità non sono suscettibili nè di prescrizione nè di mutazioni (can. 1509). Le frequenti questioni circa i confini fra due parrocchie, provengono dalla mancanza del documento con cui furono stabiliti, e in esse deve quindi tenersi conto, sia in linea interpretativa sia in linea prescrittiva, dell'osservanza risultante dai libri antichi e dagli antichi documenti, (c. 13, tit. XIX, lib. II, Decret.) come pure dai testimoni che possono deporre per pubblica fama o per ciò che hanno udito di loro antenati. Inoltre, quanto ad argomenti accessori e congetturali, han bensì il loro valore, ma da soli non bastano.

Bisogna anche osservare quale sia l'azione intentata dall'attore, potendo questi pretendere che la casa, o il fondo siano posseduti a torto da un altro solo per avvenuta confusione dei confini, o invece asserire che casa o fondo sono semplicemente suoi. Nel primo caso abbiamo *l'actio finium regundorum*, che i giuristi chiamano *actio duplex;* nel secondo caso abbiamo *l'actio de rei vindicatione*, che i giuristi chiamano anche *actio finium regundorum simplex*. Nella prima il diritto dà al magistrato la facoltà di giudicare *ex aequo et bono;* nella seconda vale il principio *in pari causa melior est conditio possidentis*, perchè chi possiede ha il titolo del possesso, mentre l'avversario non ha alcun titolo; ed anzi chi possiede nulla deve provare, *quia, actore non probante, reus, etsi nihil praestiterit, obtinuit.* « Nell'*actio simplex* — così il Serafini (§ 99, n. 3) — il convenuto, di fronte al diritto formulato dall'attore, si mantiene in una posizione puramente negativa; nell'*actio duplex* al contrario assume una posizione attiva rispondendo all'attacco dell'attore con una contro affermazione di quel medesimo diritto che è vantato da quest'ultimo. Nell'un caso la vittoria dell'attore dipende unicamente dalla prova del diritto asserito, come la sconfitta dall'insufficienza della prova medesima; nel secondo caso, al contrario, la vittoria di una delle parti dipende dalla poziorità delle prove da lui addotte in confronto di quelle addotte dall'avversario: come la sconfitta dalla poziorità di quelle addotte dall'avversario sulle proprie ».

In fatto. — Riguardo alle case *Magnano*, *Macciò* e alle altre erette sulla riva destra del torrente, risulta dagli atti e dai testimoni che dall'anno 1892 al 1910, in cui fu mossa la lite, la giurisdizione fu esercitata dal parroco di *Casella*. Il parroco di *Vaccarezza* benedisse il Sabato Santo una o due volte le case *Magnano* e *Macciò*, ma con protesta dell'altro parroco che ha esercitato sempre tutti gli altri atti di giurisdizione parrocchiale e che perciò era nel vero quasi possesso. — Sulla casa poi *Cason di Tonno* e sulle altre erette sulla riva sinistra del torrente *Brevenne* il parroco di *Casella* ha esercitato giurisdizione fin dall'anno 1845, cioè per oltre 60 anni. Ciò risulta dal libro dello stato delle anime, essendo stati gli abitanti di quelle case segnati sempre nei registri della parrochia *Casella*, il cui parroco ha compiuto i funerali nei casi di morte, dopo avere amministrato ai moribondi gli ultimi Sacramenti, ed ha esercitato tutti

gli altri atti di giurisdizione parrocchiale. E quando nel 1910 *Cason di Tonno*, rimasto per lungo tempo abbandonato, fu di nuovo abitato, il parroco di *Casella* ritenne quegli abitanti per suoi filiani. Il parroco di *Vaccarezza* non oppone che una sola benedizione data da lui in detto casale nel Sabato Santo, che resta di nessun valore di fronte ad atti veramente giurisdizionali compiuti dall'altro parroco; ed anzi egli stesso riconosce il quasi-possesso del parroco di *Casella* quando dice che in quella zona « il diritto di giurisdizione è suo, *mentre lo esercita il parroco di Casella* ». È fuori dubbio adunque che questi ha il quasi-possesso su tutte le case controverse. Tocca dunque alla parte contraria *provare* il proprio *dominio*.

Il primo argomento il parroco di *Vaccarezza* lo desume dai confini *civili*, ai quali, secondo lui, dovrebbero corrispondere i confini ecclesiastici. Ma tal principio non è ammesso in Rota (De Luca, *De iurisd.* I, 17), e a ragione, essendo differenti le relazioni degli uomini col municipio e colla parrocchia; tanto vero che spesso troviamo diverse parrocchie nel territorio di un sol municipio e viceversa. Tutto al più potrebbe valere come una semplice congettura o presunzione. Ma ammesso anche detto principio, nel fatto risulta, come dimostra la carta geografica ufficiale e un attestato del Sindaco, che i confini delle due parrocchie e dei due municipi sono gli stessi. — Perciò il parroco di *Vaccarezza* invoca a suo favore i confini *naturali* secondo i quali la valle del torrente *Brevenna* dovrebbe aggiudicarsi alla sua parrocchia e quella del fiume Scrivia alla parrocchia di *Casella*. Ma anche questo argomento è di poco valore, perchè, come dice il Card. De Luca (*De Regaliis*, disc. CXXX, n. 20) « *viae, flumina et similia, tanquam fines publici et invariabiles, distinguere quidem solent territoria et iurisdictiones, sed non est confirmatio quae concludat per necesse* ». Infatti nella determinazione dei confini parrocchiali si tien conto principalmente della distanza dalla chiesa e della difficoltà di recarvisi; ciò che non può dirsi del nostro caso, essendo le case controverse più vicine alla chiesa parrocchiale di *Casella* e di facile accesso alla medesima.

Un terzo argomento il parroco di *Vaccarezza* lo desume dal fatto che le rovine di *Cerello*, il fondo *Costi* e la cappella della B. M. V. della Guardia, situate *al disotto* delle case controverse, appartengono alla parrocchia di *Vaccarezza*. Ma ciò tutto al più

proverebbe solo che i confini tra le due parrocchie non sono molto regolari. Quanto infine ai testimoni addotti dal parroco di *Vaccarezza*, non son neppure d'accordo fra di loro, o sono smentiti dagli atti, e le loro deposizioni perciò non sono attendibili. Possiamo adunque concludere che il detto parroco non prova con alcun valido argomento il suo diritto, e perciò non deve il parroco di *Casella* essere turbato nel suo pacifico possesso. Ed anzi, se si tien conto che tale pacifico possesso sulle case erette sulla riva sinistra del torrente Brevenna data da oltre 60 anni, ha quel parroco a suo favore una vera prescrizione.

Ma vi è di più: egli dimostra cioè il suo diritto con prove positive, con la deposizione di circa trenta testimoni, coi registri parrocchiali e con un antichissimo documento del 1562 in cui furono dal Sac. Dovadola descritti i confini della parrocchia di *Casella* proprio come le possiede ora il parroco. Ora i documenti antichi delle chiese, come dice il Reiffenstuel (in lib. II, t. XXII, q. 14, n. 121) «*propter eorum antiquitatem probant pro ecclesia, atque istud vel maxime locum habet, quando agitur de probandis finibus ac territorio*», e cresce il valore nel caso, poichè quel Sac. Dovadola fu per lo spazio di 50 anni cappellano ed arciprete di *Casella*, e lo scrisse a prevenire future liti, dopo diligente inchiesta fra i suoi più vecchi parrocchiani.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

QUESTIONI.

II. *Quali sono i limiti precisi del can. 370, § 1, interpretato autorevolmente dalla S. Congregazione del Concilio 17 maggio 1919?*

R. Da più di un abbonato si rivolgono richieste perchè si specifichino i casi di precedenza del Vicario generale: il citato decreto del Concilio è chiarissimo per sè stesso; giova soltanto una buona volta notare:

1° Il Codice, se non lo dice esplicitamente, non ha inteso riformare le leggi liturgiche; *can. 2*. Quanto al diritto di precedenza, quindi, del Vic. generale, la riforma non va estesa oltre la giuridica: le varie decisioni della S. C. dei Riti perciò conservano tuttodì il loro valore. Di qui il Vicario generale non ha nè può vantare precedenza sul celebrante, sugli assistenti al trono, sui canonici parati, se egli non lo è, ovvero non può esserlo *con gli stessi paramenti*. Tutto ciò è chiaro ed evidente.

2° È evidente pure come il Codice non abbia inteso affatto *mutare* la specie di canonico in un Vicario generale che è anche canonico. Egli è e resta sempre un *canonico*, con doveri personali propri dai quali non può esimersi. Per esempio, per lui, in quanto tale e cioè in quanto vicario generale, non vige il privilegio del can. 416.

3° *Precedere* poi non vuol dire affatto *presiedere:* il dritto di convocazione del Capitolo e di presidenza va regolato a norma del c. 397, 4°, e il Vic. generale, in quei casi, è un canonico al posto proprio. Al più egli può vantare la precedenza su tutti, all'infuori che sul presidente, e la presidenza può assumerla in vece del Vescovo per esplicita delegazione; ma per sè, un pretendere sempre la presidenza solo e in quanto si è Vicario generale, sarebbe enorme confusione di termini e di sostanza. D'A.

III. *Una famiglia avendo ricevuto soltanto ora la notizia della morte d'un suo membro combattente in Siberia, avvenuta quasi un anno fa, ordina un solenne funerale. Può avere questo i privilegi della Messa* ut in die obitus, *e può leggersi tal Messa anche in giorno* doppio, *non però privilegiato, sebbene di simili giorni ne siano passati altri dopo ricevuta la notizia?*

R. Prescindendo dall'idea di *solenne funerale*, che non corrisponderebbe al celebrarsi di una Messa *letta*, se non per qualche cosa di estrinseco al S. Sacrificio (p. es., Messa con *mottetti*), ci sembra potersi cantare o leggere una Messa di requie nel giorno indicato nel quesito. Diciamo *sembra*, perchè l'espressione della rubrica (*Ex additionibus et variationibus* ecc., tit. III, n. 6): «prima die post acceptum mortis nuntium» può avere due sensi: 1° nel giorno *immediatamente* susseguente alla notizia, non liturgicamente impedito; 2° in qualunque giorno susseguente alla notizia, esclusi gl'indicati nella rubrica (l. cit.), ma soltanto per una volta, nel giorno cioè in cui *per la prima volta* si celebra Messa di requie per quel determinato defunto.

Noi riteniamo che si abbia a prendere nel secondo senso, sia perchè anche così si sta alla legge attuale, che non lo esclude, sia perchè sarebbe moralmente e anche spesso materialmente impossibile far subito, lo stesso giorno, le comunicazioni necessarie, alla chiesa, agli invitati, ai ministri, ai cantori, i preparativi di parature, iscrizioni, ecc., secondo le circostanze e il desiderio di persone e di enti. Si dirà: se non si può subito far questo, si aspetti il semidoppio o il feriale libero; ma, rispondiamo, non è verosimile che sia questo lo spirito della Chiesa. Ad ogni modo, oggi, con le novissime rubriche (l. cit.), è stato eliminato, a nostro avviso, il dubbio con l'uso di parole che favoriscono la più larga interpretazione.

Mentre i decreti non ammettevano dilazione, primo quello del 3 marzo 1761, che diceva: venuta la notizia il sabato, potersi dir la Messa di requie, anche in doppio non eccettuato, il lunedì; poi il decreto generale, n. 3755, III, 2 dicembre 1891, che diceva: « die, *quae prima occurrat*, non impedita a festo duplici I et II cl., etc. » (cfr. decr. 4096, V, et 4235, III), la nuova rubrica dice semplicemente: « prima die post acceptum mortis nuntium », invece delle altre: « die quae prima occurrat », le quali parole, se ben ci suonano, non hanno il medesimo significato; ma, secondo le ultime, il doppio non privilegiato doveva essere il *primo che s'incontrava* « post acceptum nuntium » secondo le prime, basta che sia la *prima volta* che si celebra, dopo ricevuto l'avviso, anche se non è il primo giorno che s'incontra libero liturgicamente.

Quanto alla Messa letta, invece della cantata che prima si esigeva, non vi è alcuna restrizione, nè per causa di povertà nè per altro: « permittitur unica Missa pro defuncto, solemnis *vel etiam* lecta ».

IV. *Viene la notizia della morte di una persona: il dì seguente, essendo libero, si celebra per lui.* a) *Se questo dì seguente fosse il* trigesimo *della morte, si dovrà dire l'orazione* de die obitus, *ovvero* de die XXX? b) *Siccome la famiglia, oltre il primo funerale, vuol celebrare anche il secondo* in die trigesimo, *quale adunque sarà il giorno in cui si debba celebrare questo secondo funerale, se già il primo fu celebrato in* die 30° ? c) *E qual Messa in tal giorno dovrà celebrarsi?*

R. a) L'orazione della Messa si potrà scegliere a piacimento tra le due indicate (cfr. decreto 3764, IV, quanto al conservare anche la parola *hodie*, qualora si scelga l'orazione *de die obitus*, e non quella del trigesimo).

b) In questo caso, dicasi nella Messa della *prima die post acceptum nuntium*, l'orazione *de die obitus*, non considerandolo come trigesimo: e il secondo funerale si celebri il trigesimo giorno dalla *deposizione*, se è noto, che è egualmente permesso; altrimenti si scelga un giorno libero per le Messe di requie non privilegiate. Ciò a rigore, perchè forse potrebbe farsi valere la presunzione della *depositio* il terzo giorno dalla morte, il che accade ordinariamente: tanto più che nella computazione si può includere o escludere il punto di partenza, cioè, per il nostro caso, il giorno trigesimo *dalla* deposizione o *dopo* la medesima.

c) Il formulario della Messa sarebbe quello: « In die obitus seu depositionis defuncti », con l'orazione che si trova dopo di esso.

QUESITI MINORI [1]

13. Nel nostro Sinodo, nel capitolo riguardante gli oratorii privati, il Vescovo ha stabilito: « Dichiariamo interdetto quell'oratorio, nel quale si celebrano altre Messe, oltre quella voluta dall'indulto, che vi si celebri in giorno proibito dall'indulto stesso ».

Si domanda: 1° Resta interdetto nella detta Diocesi di M. l'oratorio privato, nel quale, oltre la Messa voluta dall'indulto, si celebrano altre Messe da Sacerdoti che hanno il privilegio dalla S. Sede di celebrare negli oratorii privati, anche senza la presenza dell'indultorio?

2° E se nel detto oratorio della diocesi di M, oltre la Messa voluta dall'indulto, si celebrano altre Messe da Sacerdoti che non godono alcun privilegio di potervi celebrare, affinchè il detto oratorio si consideri interdetto, occorre la sentenza declaratoria del giudice ecclesiastico?

R. 1. No certamente, perchè, supposto nei sacerdoti celebranti le altre Messe un indulto apostolico, ecco che non è più vero che in quell'oratorio si celebrino altre Messe, oltre quelle volute dall'indulto. L'indulto, nel caso, deve prendersi nel senso anche cumulativo, cioè: un indulto sarà quello di far celebrare una Messa, in favore del possessore dell'oratorio privato; un altro indulto sarà quello del sacerdote *A.*, villeggiante, supponiamo, ospite di quel possessore, di celebrare *domi et ruri*, un altro sarà quello del sacerdote *B.* infermo, di celebrare dovunque trovisi anche di passaggio, con privilegio di altare portatile, ecc. In altri termini, possono servirsi di un medesimo oratorio più indultari, senza che alcuno di essi venga a patire menomazione del suo diritto, a motivo dell'uso che ciascuno ne fa, nei termini del proprio indulto: sarebbero nel caso, *fictione iuris*, diversi oratori a favore di diverse persone. La sanzione sinodale, nel caso, non colpisce alcuno.

2. Secondo il Codice, can. 2217, § 1, n. 2, è pena *latae sententiae* quella che s'incorre *ipso facto* che si è commesso il delitto; e perchè consti di detta qualità, nel caso particolare, deve la pena essere espressa con termini chiari per esempio *ipso facto*, *ipso iure* (ivi, § 2). Ora, se è completa la citazione del luogo riferito nella domanda,

---

(1) Non consentiamo nella soluzione n. 4 a pag. 29. Il can. 1410 enumera solo gli elementi di cui si può costituire la dote del beneficio, e ciascuno in forma disgiuntiva, sive... sive... Quindi se in dati luoghi, come da noi, i proventi di stola non sono calcolati nella costituzione di dote, possono tuttora ritenersi beni quasi patrimoniali come prima. È come se si dicesse: una casa si costruisce o con mattoni, o con cemento armato, o con pietre, o con marmo, o con legno, o con ferro. Vuol dire ciò che tutto questo entra *necessariamente* nella fabbrica?

La Direzione.

non consta che l'interdetto nel caso s'incorra prima della sentenza declaratoria.

14. Agli incerti percepiti da chi ha sostituito il parroco chiamato sotto le armi, deve applicarsi il can. 463 § 3 che stabilisce « sebbene *qualche* ufficio « parrocchiale sia stato compito da altri, pure i proventi spettano al parroco, « salva la contraria volontà degli offerenti circa l'eventuale eccedenza dalla « tassa? »

R. Ora provvede al caso il can. 474 confrontato al can. 465 § 5. Se cioè non sia stato stipulata nell'atto della partenza per le armi una particolare intesa, tra il supplente e il parroco, oppure l'Ordinario che ha autorizzata la supplenza, il supplente deve considerarsi subentrato al parroco nei proventi della cura (non nei frutti del beneficio, che spettano solo nel caso del can. 475). Il canone 463 § 3 riguarda solo il saltuario esercizio di *qualche* ufficio, non l'abituale supplenza in tutta la cura. Su questo punto, assunte autorevoli informazioni, riteniamo che il Codice abbia riformato il diritto anteriore per cui quei proventi spettavano sempre al parroco *ratione tituli:* si osservi però che non avendo il Codice forza retroattiva, se la sostituzione avvenne prima del 19 maggio 1918, deve starsi all'antico.

15. Nella mancanza di altri in Ordini Sacri, tre chierici tonsurati o no, che cantassero il *Passio* (non la parte finale cantata dal diacono della Messa), sarebbero irregolari, anche se lo facessero *non scienter et non solemniter*?

R. Il Codice è chiaro: chi esercita un atto di ordine, riservato a chierici di ordine sacro senza avere l'ordine rispettivo, è irregolare (can. 985, n. 7); non sarebbe però irregolare chi con ciò non avesse gravemente peccato (can. 986); l'ignoranza, però, dell'irregolarità non scusa (can. 988). Ora il canto del *Passio* nella Messa è atto riservato a chierici d'ordine sacro, eccettuata la parte della *Turba* (S. R. C., 4044, II).

16. 1° Nelle Messe votive della B. V. la 2ª e 3ª Oratio sono *diei currentis* o altrimenti la 3ª è *de Spiritu Sancto*. Or qualcuno interpreta che se l'officio corrente è di un doppio non si deve dire la terza orazione *de Spiritu Sancto*. È retta tale interpretazione? Pare di no perchè la Messa votiva ha tre orazioni.

R. Secondo i più recenti decreti della S. C. dei Riti, l'influsso del doppio commemorato nella Messa, è tale da eliminare le orazioni *de tempore* o altrimenti volute dalle rubriche nei semplici e nei semidoppi (cfr. decr. 22 marzo 1912, V; 19 aprile 1912, VIII; 24 maggio 1912, V e VII).

17. Nelle solennità in cui spetta alle Dignità Capitolari cantare la Messa conventuale, l'applicazione è a carico del Canonico eddomadario o della Dignità celebrante?

R. Se non vi sia particolare consuetudine, che ciò nell'uno o nell'altro senso sanzionasse, più regolare sarebbe che l'onere venisse

sostenuto da chi ha cotale ufficio; se dunque una Dignità, in un dato giorno, ha l'ufficio di cantare la Messa conventuale sosterrà anche l'onere di celebrare senza elemosina. Non essendo peraltro proibito che l'elemosina si prenda dalla massa o dalle distribuzioni (C. I. C., can. 417, § 3), se quest'elemosina suole prelevarsi dal cumulo, andrà senz'altro a beneficio del celebrante.

18. Il capitolo cattedrale può permettere che nelle esequie dopo la Messa cantata *praesente cadavere*, dia l'assoluzione il Canonico Parroco invece del Canonico Celebrante?

R. Non può, perchè nessuno può dare l'assoluzione al tumulo dopo la Messa, se non l'abbia egli celebrata, ad eccezione del Vescovo ordinario (S. R. C., nn. 3029, X; 3798, II).

19. Di qual colore dev'essere la mozzetta dei Canonici nella Dom. III d'Avvento, nelle Domeniche di Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima e nella Dom. IV di Quaresima, come pure nei giorni delle Rogazioni?

R. Se non è altrimenti provveduto nel documento di concessione, l'indumento corale non muta mai, sia nel colore sia nella forma; perciò, se è data solamente nera, sarà sempre nera; se violacea, sempre violacea; se rossa sempre rossa, qualunque sia il colore liturgico del giorno.

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO.[1]

Dopo la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico si è avuta un'altra insigne pubblicazione ufficiale, la *Raccolta di Concordati*. La sua utilità e opportunità appare evidente quando si rifletta che il can. 5 del Codice conserva in tutto il suo valore il diritto concordatario come vigeva alla promulgazione del Codice nei vari paesi. Però l'intento della *Raccolta* non è stato già codificare questo diritto medesimo, bensì presentare tutto il materiale autentico su cui potrà elaborarsi quella codificazione. Si offre così in questo cospicuo volume una serie ininterrotta di 132 trattati o convenzioni, a cominciare dalla bolla di Urbano II del 1098 a Ruggero conte di Calabria, da cui ebbe origine quel diritto singolare conosciuto nella storia col nome di « Monarchia sicula », fino al concordato serbo del 1914. Si intende da sè che la massima parte dei trattati qui raccolti non ha più altro valore che storico, poichè appena una ventina di essi son tuttora in vigore; pur tuttavia non lieve è l'importanza anche dei documenti decaduti

---

(1) Intendiamo dar conto, in questa rubrica, delle principali pubblicazioni in libri o riviste, apparse *durante il mese*. Questo primo articolo però, servendo d'orientamento, si estende a tutto il periodo decorso dalla pubblicazione del Codice, naturalmente in maniera assai sommaria. Non ripetiamo i titoli di opere già dati a p. 247 ss. del 1918, e negli indici del 1918 e 1919

per conoscere la storia dei vari istituti giuridici (al qual riguardo è di preziosissimo aiuto il sobrio e ben compilato indice per materie, comprendente oltre trecento titoli, che chiude il volume) e talora anche come pratico commento su punti di disciplina ecclesiastica: si vegga, p. es., al num. XCIII l'« Istruzione ai Vescovi di Sardegna » sui *Libri parrocchiali*, p. 725 ss. (1). Altra pubblicazione ufficiale è stata il *Missale pro defunctis*, di cui ci riserviamo dare più ampia notizia insieme a quella del *Missale Romanum* completo, che sarà pronta fra breve.

La letteratura intorno al *Codice* è in piena fioritura. Traduzioni in lingua volgare la S. Sede, com'è noto, assai saviamente non ne permette: per quanto studiata e precisa, l'interpretazione non può uguagliare mai l'originale: sia fatta a senso, sia fatta alla lettera, rimarranno sempre differenze non solo col testo, ma anche e specialmente fra una traduzione e l'altra; e qualunque differenza in tale materia è grave nocumento, tanto più che la responsabilità verrebbe in certo modo condivisa dalla S. Sede senza la cui *licenza* nessuna traduzione può pubblicarsi. La non buona esperienza fatta dalla traduzione parziale, che pure era assolutamente necessaria, di quanto riguarda gli Istituti Religiosi femminili, e maschili laici (2), ha raffermato vieppiù la S. Sede nel proposito che il *testo* della legge resti *uno e solo* in tutta la Chiesa, quello dato solo da essa, nella lingua universale ecclesiastica.

Ciò non toglie, anzi accresce la necessità di buoni studi, sia di insieme, sia di punti speciali, per chiarire sempre meglio il senso della legge, e anche per diffonderne viepiù la conoscenza. E ci pare che anche il breve sguardo che daremo alla letteratura fin qui comparsa, non lasci nell'osservatore il senso che si sia fatto abbastanza.

1. Cominciamo dai *Commentari*. Il tipo classico, quello che renda il testo, accompagnato passo passo da note e glosse, non è stato ancora tentato da alcuno; e sarebbe pure il più proficuo. È vero che è pure il più difficile, richiedendo una perizia e cautela non comune, come mostrano le rade glosse che va facendo la Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica; rade, ma che sono state più che sufficienti ad annullare interpretazioni private anche di autorevoli scrittori. Si è invece preferito il tipo, che, più opportunamente potrebbe dirsi dei *trattati*, ove ciascun capitolo del testo vien fatto argomento di una trattazione analitica continua. Ne vedemmo già due saggi assai lodevoli

(1) *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*. Roma, Vaticana, 1919, in-4°, XX-1140. L. 50.

(2) *Legislazione canonica riguardante le religioni laiche*. Roma, Vaticana, p. 80, L. 1, L. 1,60 (Cfr. *M. E.*, 1919, p. 172): anche la *seconda* edizione pubblicata *dopo* quel decreto, contiene *gravi* errori: cfr. per esempio a pag. 51 il can. 604, che, secondo tal traduzione, apparirebbe ristretto agli Istituti femminili!

di due autori entrambi spagnuoli, il P. Maroto e il P. Blat, che ci han dato con diverso metodo, il commento, l'uno del I libro e della parte generale del *de Clericis;* l'altro dell'intiero II libro. È ancora cosa insufficiente per giudicare dell'opera intera: sappiamo però imminente la pubblicazione della parte relativa al *De Personis in specie* del P. Maroto, del *De Sacramentis* del Blat, cui forse precederà il *De Processibus* del P. Noval. Insieme si annunzia un *De Delictis et Poenis* dell'egregio prof. mons. Giacomo Solc. Sicchè fra breve la « Schola textus » sarà discretamente provvista.

2. Le lacune di essa, per ora, non sono da riempire bastevolmente (parlo sempre di opere in lingua latina) con *Trattati* propriamente detti — cioè, con sistemazioni scientifiche della dottrina canonica senza servile dipendenza dal testo — che riguardo ad alcuni argomenti. Abbiamo, p. es., un non voluminoso, ma egregio *De Religiosis* compilato su materiale del P. Biederlack S. J., dal suo confratello P. Führich (1): il materiale, è vero, era già pronto prima del Codice, ma la compilazione del medesimo, dopo la promulgazione, è stata fatta con studiosa diligenza, sicchè il libro offre nell'insieme una guida sicura per l'insegnamento e per la prassi: qualche particolare invece deve tuttora ritoccarsi, p. es., l'interpretazione del comma 542, I « Qui sectae catholicae *adhaeserunt* » che leggesi a pag. 112, I, non concorda col recente responso della Commissione. Pari elogio e pari riserve spettano allo *Jus matrimoniale* del sac. avv. G. Chelodi. Dettate per la scuola, queste lezioni si distinguono favorevolmente fra i molti lavori pubblicati sul medesimo argomento, per solidita, chiarezza ed erudizione, nonchè pel criterio pratico onde si discende dai principi ai particolari; ma più che altro ci piace la sobrietà di giudizio con cui si distinguono le soluzioni probabili date dall'Autore da quelle ben accertate: ciò ci dispensa senz'altro dall'insistere sui molti punti in cui ci occorrerebbe dissentire (2). Per la parte relativa alle Censure l'opera che meglio può servire con le precedenti per la scuola di testo, è quella del P. Cappello, ampia, chiara ed esauriente: lo sarebbe ancor meglio sfrondata da un po' di verbosità, con più accurata scelta di riferenze bibliografiche le quali desidereremmo più sobrie e più utili, e con una più attenta considerazione delle differenze dal vecchio diritto, cosa troppo necessaria per la scuola (3).

---

(1) *De Religiosis.* Praelectiones quas scripserat I. B., S. I. denuo recognovit et ad norman C. I. C. adaptavit Max. F., Innsbruck, Rauch, 1919, VIII-324, marchi 12.

(2) *Ius Matrimoniale* iuxta C. I. C. auctore I. Ch., Ed. altera. Tridenti. 1919, 8°, 230. L. 6.

(3) *De Censuris* iuxta C. I. C. auctore F. M. C., S. I. Torino, Marietti, 1919, 8°, 206, L. 5,50.

3. Quella che invece non è quasi affatto provvista è la scuola di *istituzioni*, alla quale dovrebbe al contrario andare più sollecita cura, essendo essa la base della cultura giuridica. Desidereremmo invero per essa una seria e sicura trattazione dei fondamenti *storici* e *logici* del diritto canonico: non cioè un *abrégé* del Codice, come ve ne son molti, ma una esposizione *scientifica* delle fasi che il diritto canonico ha seguito per formarsi, evolversi, sistemarsi; una dichiarazione non analitica, ma piuttosto sintetica, dei concetti giuridici e dei principi occorrenti nelle *normae generales*, e una schematizzazione, ci si passi la parola, quasi genealogica, delle varie parti del Codice, che dimostri sempre sinteticamente i criteri e i risultati della legislazione attuale. Quella sarebbe una vera *chiave* del Codice e ne faciliterebbe grandemente l'intelligenza delle singole parti. Ma essa ci manca: è troppo chiaro che nè le *Institutiones Canonicae* del P. Ferreres (fu già detto da molti che esse non dicono gran che a chi ha in mano il Codice) nè tanto meno i rifacimenti del Bargilliat (1) e simili, posson rispondere a questo concetto. Saranno buone opere per chi non vuole nè può studiare davvero il diritto canonico, e cerca *sostituirne* il vantaggio pratico come meglio può, non già per chi cerca rendersi padrone *intimamente* della legge ecclesiastica. Eppure la necessità di cominciare da Istituzioni siffatte è evidente: i tedeschi, p. es., l'hanno capita fin da principio: essi non ci han dato fin qui nè Commentarî nè Trattati, sul Codice; a mala pena han preparato qualche parafrasi di esso; ma si son subito provati all'arduo tema che qui tracciamo: e se non ce lo vietasse talora la troppa arditezza di concezione, con cui sono scritte, vorremmo additare a chi può servirsene la bella introduzione storica del Koeniger, e la introduzione sistematica dettata dal Poeschl (2). Oltre questi non conosciamo che per la parte storica contributi pregevoli del Bersani, Trilhé e del Bernareggi (3), e il breve saggio del P. Noval O. P.; per quella sistematica invece, gli articoli egregi, ma purtroppo incompleti del P. Vidal nella *Civiltà Cattolica*, che sarebbe stato prezzo dell'opera completare e pubblicare a parte.

Che se pure i lettori volessero prescindere da queste nostre preoccupazioni scientifiche e fermarsi al solo lato pratico, non abbiamo ancora, oltre quelle citate del P. Ferreres, altre *Institutiones Cano-*

(1) *Praelectiones.* I. C. auctore M. B., Ed. XXXI ad Canones novi Cod. redacta, Paris, Berche & Tralin, 1918, XII, 580 + 464. L. 15.

(2) Koeniger A. M. *Grundriss einer Geschichte des kath. K. Rechtes*, Köln, Bachem, 1919, 8°, 92, M. 3,20.

Poeschl A., *Kurzgef. Lehrbuch der kath. K. Rechtes auf Grund d. neuen kirchl. G. B.* Graz, Moser, 1918, 8°, x-385. M. 11,50.

(3) *Metodi e sistemi delle antiche collezioni canoniche e del nuovo Codice*, in *Scuola Cattolica*, dall'agosto 1919 cont.

nicae complete: anzi neppure trattati messi a giorno, come si suol dire eccetto il citato Bargilliat: gli *Addenda et corrigenda* pubblicati da alcuni autori, (i migliori sono forse quelli all'opera dell'AICHNER) sono una ben magra risorsa. Molto meglio possiamo additare, sebbene del tutto insufficiente quanto al IV libro, la *Summa Novi Iuris* dei PP. CREUSEN e VERMEERSCH, che offre la sostanza dei canoni dichiarata da utilissime annotazioni pratiche (1).

4. Più felici a questo riguardo sono i Compendi per la teologia *morale*. Compendio esteso originale dopo il Codice si ha solo quello del FERRERES, ma vi troviamo gli stessi difetti che nelle *Institutiones*, non interamente scusabili con la fretta di compilazione: la interpretazione delle nuove norme spesso si desidera invano, e quando è data non è talora esauriente e neppure sicura: crediamo più utili per noi i rifacimenti ben omogenei del Gury-Ballerini per opera del TUMMOLO, del Genicot per il SALMANS (2) e meglio ancora l'opera del NOLDIN interamente rifatta dall'autore stesso: di questa abbiamo potuto solo scorrere la parte matrimoniale (stampata anche separatamente alquanto abbreviata) e l'abbiamo trovata curata con grande diligenza (3). Com'è noto, il Ferreres è stato riassunto in un volumetto tascabile, e altro simile è stato curato dall'ARREGUI; così pure il Noldin dal TELCH: anche il noto e pratico Tanquerey è stato compendiato e rifatto dal QUEVASTRE; è inutile per noi ricorrere a tali manualetti, ora che il pregevolissimo lavoro del SEBASTIANI è pure apparso in nitida e graziosa edizione tascabile. Altro buon compendio, o meglio ripetitorio è la *Synopsis* del RACCA (4), compilata con molta diligenza, principalmente su la guida del D'Annibale, Bucceroni e Lehmkuhl: l'A. non ha voluto omettere alcuna delle deduzioni pratiche, ed è forse un po' monotona la continua enumerazione dei *casi* sotto ciascun principio (cfr. v. g. p. 88 e 89) tanto più quando non può essere completa; non vi si trova alcuna discussione, ma solo i risultati scelti ed enunciati categoricamente, quasi senz'altre citazioni che non siano quelle del Codice canonico e del civile, che però

---

(1) J. CREUSEN et A. VERMEERSCH, S. I. *Summa Novi Codicis Commentariis aucta*, Malines, Dessain, XII-224. L. 9.

(2) *Institutiones Theologiae Moralis*, tradebat E. G., ed. VIII, recogn. I. S., Bruxelles, Dewit, 1920, 614 + 640. L. 25.

(3) *De Iure Matrimoniali* iuxta C. I. C., auct. H. N., Lincii 1919, Pressverein, 208, L. 6. Le altre parti pubblicate sono il *De Principiis*, *De Sacramentis*, Innsbruck, Wagner, 1920.

(4) *Theologiae Moralis Synopsis* auct. P. R., Torino, Buona Stampa, in-8°. 688, L. 8. Mentre rivediamo queste stampe ci giungono i noti *Asserta Moralia* del MATHARAN, riveduti sul Codice da P. CASTILLON (Paris, Beauchesne, 1920, 12° leg. tela, p. IX-292. L. 12).

sono stati spogliati con cura minuziosa, e lo diciamo a meritata lode. Forse perciò più d'uno dei nostri Lettori troverà in questo libro quel Vade-mecum che desiderava. Non ci occorre parlare delle opere appena ritoccate, quali quella del De Siena e del Morino, nè di quelle che hanno sole aggiunte in appendice, come il Marc, Pighi, Melata, Santamaria, Busquet, etc.: il migliore lavoro in questo senso, son certo i copiosi *Supplementa* curati dal P. Graziosi S. J., per le classiche opere delGury-Ballerini e del Bucceroni (1). Solo a prevenire sgradevoli sorprese dobbiamo avvertire che anche il volume del Da Ereto a onta del titolo (2), non è quasi che un Supplemento, e contiene solo l'espilazione dei canoni che interessano la teologia morale, riportati nel loro stesso testo o tenore, sotto i relativi titoli dai quali insieme a poche reminiscenze generiche l'A. fa rappresentare la scienza morale. Non vi si troverebbe, per es., neppure il trattato del decalogo!

5. Passiamo dunque alle opere di volgarizzazione: non intendiamo certo fermarci molto sui riassunti, di valore in genere assai effimero, pubblicati nel primo momento per dare una idea generale dei mutamenti andotti dal Codice, quali il Jeremich, etc.; quelli che ancora conservano qualche utilità sono lo spagnuolo del Postius e il francese del Pillet (3). Da noi, forse, questo bisogno di volgarizzazione non è sentito quanto nei paesi di lingua non latina, e difatti, quasi nessun'opera simile di indole generale, è stata pubblicata in italiano, da porre a riscontro p. es., a quella inglese dell'Augustine, ch'è però più una traduzione dissimulata che un vero commentario (4), e alle tedesche, veramente egregie, del Leitner o del Perathoner: quest'ultima è già completa in tre parti, comprendenti rispettivamente il I-II, III, IV-V libro e merita di esser segnalata anche al pubblico italiano per la precisione, chiarezza e facilità con cui è proposta la sostanza dei canoni, accompagnata man mano da sobrie ma preziose dilucidazioni; per quel che riguarda la parte processuale l'A. arreca nella esposizione tutta la speciale perizia che ha acquistato nell'esercizio dell'Uditorato della S. R. Rota, e anche la trat-

---

(1) *Supplementum Theol. Moralis*, PP. B. et G.-B. continens omnes Canones C. I. C. spectantes ad res morales. Romae, Univ. Gregoriana, 1919, 8°, 270. L. 8.

(2) Ios. M. Ex E., *Compendium Th. M. iuxta novum C. I. C.*, Torino, Marietti, 1919, 8°, 232. L. 5.50.

(3) *Introduction à l'étude du Code Can.*, par A. P., Lyon, Vitte, 1918, 12°, 124. L. 3.

(4) A., P. C., *A Commentary on the new Code of the Canon Law*, 3, vol. S. Louis. Herder, 1919, cont.

tazione delle *Cose* è copiosamente condotta (1). Il *Manuale* del Leitner (lo stesso egregio canonista che ha pubblicato le auree *Praelectiones* del Santi) non svolge ancora che i primi due libri, ma lo fa anche con maggiore ampiezza del precedente, congiungendo alla chiarezza dogmatica, sana e opportuna erudizione storica, e discussione razionale: la terza parte relativa allo stato religioso ci è parsa veramente esemplare per copia e elezione del materiale (2).

Si hanno ancora opere di volgarizzazione delle parti destinate a classi speciali. Citiamo fra noi *Il nuovo Codice e il Ministero parrocchiale* del PAGLIALUNGA, già segnalato, nonchè l'opuscolo del CAIROLI circa i *Laici nel diritto canonico*, lavoro ben condotto e specialmente commendevole per gli opportuni confronti col codice civile; dopo le norme generali, tratta in un primo libro dei diritti dei laici, specialmente svolgendo la disciplina dei sacramenti e delle pie associazioni; mentre nel secondo discorre degli interessi dei laici, riguardo al clero, luoghi e tempi sacri, beni ecclesiastici, etc.; insomma quasi tutta la sostanza del III libro del Codice riesce sobriamente esposta nel lavoro. A entrambi fanno riscontro due consimili opere francesi, quella del BARGILLIAT, sui *Diritti e doveri del clero curato*, un vero e pieno trattato pratico di teologia pastorale a norma del Codice (3), l'altra del DEMEURAN « Le droit canon des laïques », che ha bensì esteso molto più che il Cairoli l'ambito della trattazione, spigolando da tutti e cinque i libri, anche dal IV, ma a scapito della intensità, restringendosi a tradurre e abbreviare i canoni, in che non ci sembra aver trovata sempre felice la mano del compilatore (cfr. p. es., pag. 6, per *peregrini* e *vagi*, voyageurs et nomades!) (4).

6. E siamo così giunti alle monografie pratiche particolari. Da noi quasi tutte si posson distinguere comodamente in due categorie: matrimonio e censure: sembra che non vi sia altro, pei nostri autori, da studiare nel Codice! Abbiamo già reso conto a suo tempo del fascicolo del FERRAZZA su gli impedimenti (appunti pratici senza pretese dottrinali); del volume un po' teorico e verboso del BEVILACQUA, del commento conciso, ma completo del CERATO, e dell'altro più

---

(1) *Kurze Einführung in d. neue kirchl. G. B.*, von Dr. A. P., Brixen, Weger, 1919, 3 vol. ciasc. M. 7.

(2) *Handbuch d. kath. K. Rechtes*, hsg. v. M. L., Regensburg, Pustet, 2 vol. e un fascic. M. 10.

(3) M. B. *Droits et Devoirs des Curés et des Vicaires paroissiaux* d'après le Nouveau Code, Paris, Beauchesne, 1919, 8°, XII-438. L. 10.

(4) I. L. D. *Le Dr. Can. des Laïques d'après le nouveau Code*, Paris, Tequi, XII-250. Non accenniamo alle opere del Muniz sul Diritto Capitolare e Parrocchiale, perchè concepite solo per le condizioni della Spagna, ben differenti dalle nostre, commentano più il Concordato che non il Codice.

arruffato e... bilingue del RAIA: dovremmo ora aggiungere una nota sul trattatello teorico-pratico del ZETTA, che, come ha preso un po' da tutti i precedenti sebbene non citi alcuno (specie il Bevilacqua e il Cerato vi avevano certo diritto) (1), ne condivide non di rado, anche i difetti, come ne accumula i pregi; nonchè sulla tractatio canonico-moralis del PIGHI, sobria ma ben ordinata e ben pensata, con particolarissimo riguardo ai bisogni dei confessori e dei parroci (2); il miglior lavoro di volgarizzazione su l'argomento, ci è però dato dal FOURNERET, che, facendo tesoro della sua esperienza d'ufficio e di scuola, studiando con diligenza il Codice, e applicando la facilità e chiarezza di stile propria dei francesi, ha dettato una vera *guida pratica* della materia, corredata anche da opportuni formularî: forse l'unico difetto sono le non rare ripetizioni, e qualche lieve malinteso del senso dei canoni su punti secondari; ma a parte ciò, il libro non solo si consulta con utilità, ma si legge con piacere e con interesse (3).

Riguardo alle *Censure* fu pure già riferito sui lavori del PIGHI, del CERATO, del CARACCIOLO, del DE SIENA. Abbiamo ancora, oltre la opera certo migliore del Cappello, accennato poc'anzi, due altri studi, un Commentariolum del CAVIGIOLI, scritto con ordine, chiarezza e densità di pensiero e solidità di dottrina: ai nostri occhi ne accresce il pregio la bellissima dizione latina, tutt'altro che consueta in simili opere, che ne fa anche un elegante lavoro letterario; se vi è chi lo troverà perciò un po' difficile, non dovrà infine che incolpar se stesso (4). L'altro studio, del CARULLI ha una fisonomia speciale, sia perchè è il solo dettato in italiano che conosciamo, sia per aver ridotto l'ordine delle censure a quello stesso della cost. Apostolicae Sedis, cui ormai il clero era adusato: ha così maggiormente giovato sia ai laici che ai confessori (5). Unicamente dedicato ai laici, per far cioè loro conoscere la nuova disciplina penale e le facoltà che hanno in riguardo i confessori, è l'opuscolo del P. BIANCHINI (6).

---

(1) C. Z., *Il Matrimonio*, contratto naturale, sacramentale, giuridico (*sic*), secondo il Nuovo Codice di Diritto Canonico, Torino, Marietti, 1920, XV-226. L. 5.

(2) *De Sacramento Matrimonii*, tractatu canonico-moralis ad normas Codicis redacta, auctore I. B. P., Verona, Cinquetti, 1919, p. 82. L. 2.50.

(3) *Le Mariage chrétien*. Principes — guide pratique — formulaire, par P. F., Paris, Beauchesne, 1919, 8°, XXX-448. L. 13.

(4) *De Censuris latae sententiae quae in C. I. C. continentur*, Commentariolum digessit I. C. Torino 1919, Buona Stampa, p. 170. L. 3.

(5) Dott. S. C., *Censure latae sententiae*, che contiene il C. I. C. con nozioni generali e brevi commenti, e altre pene (*sic!*). Avellino, Curia Vescovile, 1918, 8°, 94. L. 2.50.

(6) P. E. B., *Le sanzioni canoniche latae sententiae del nuovo diritto*, Milano, Ghirlanda, 1919, in-12°, p. 60. L. 1.

7. Questioni particolari: Il P. Ter Har ha voluto studiare a fondo il can. 886, circa la facoltà del confessore di differire l'assoluzione al penitente, *rite disposito* contro suo volere (facoltà che il canone nega) per far dire al canone precisamente il contrario; lo studio è profondissimo e pieno di erudizione, e, tutto considerato, giova assai leggerlo, ma non ci convince: tutto in fondo si riduce a dire che il penitente, il quale non vuol consentire alla dilazione che il confessore come medico, ritiene giovevole, non è più *rite dispositus*, per quanto sia ceterum satis contritus. Libero certamente chi vuole di rifugiarsi in questa interpretazione: allo scrivente sembra più piano e semplice applicare il canone com'è: verba clara non indigent interpretatione (1). Su le *indulgenze* ha dettato un egregio manuale theorico- practicum il P. Fanfani, O. P.: non discute solo la dottrina canonica su le indulgenze, ma tratta anche di varie indulgenze in particolare (giubileo, apostoliche, bened. papale, artic. mortis, altare privilegiato, via Crucis, Rosario, scapolari, atto eroico): l'utilità del lavoro appare quindi anche maggiore (2). Dell'esenzione e immunità dei regolari tratta il P. Bondini: non ha egli soltanto raccolto organicamente i punti relativi all'esenzione sparsi nel Codice qua e là; ma li ha singolarmente esaminati, spiegati e paragonati col diritto precedente. L'argomento, non poco scabroso, ha non solo grande importanza dottrinale, ma quasi quotidiana applicazione pratica: l'A. lo tratta con accuratezza e con imparzialità, nè ha alcuna difficoltà a riconoscere la tendenza del Codice a estendere in questo campo le facoltà dell'Ordinario (3).

* * *

E così abbiamo terminata la rapida e sommaria rassegna di quanto si è, a nostra conoscenza, pubblicato circa il Codice: non staremo, a modo di conclusione, a rilevare di nuovo quanto ampio campo resti ancora aperto allo studio e al lavoro. A nostro parere la letteratura fiorita fin qui ha per principale risultato quello di porre in maggior luce i problemi, i dubbi, le incertezze, i bisogni che lo studio più approfondito dei canoni solleva. Ed è un risultato naturale, pel periodo di *transizione* che attraversiamo: auguriamoci che ad esso segua ben presto quello di *discussione* feconda, e conseguentemente, sotto la guida sicura della Commissione Pontificia, quello di *risoluzione* e sistemazione definitiva.

(1) *De differenda absolutione sacramentali iuxta can. 886 C. I. C.* scripsit F. T. H., C. SS. R., Romae, Desclée, 8°, 72. L. 1.

(2) P. L. F., O. P. *De Indulgentiis*, Manuale theorico-practicum ad normam Codicis, Romae, Desclée, 8°, p. 140. L. 2.

(3) P. A. B., *De Privilegio Exemptionis* seu de Religiosorum immunitate ab Ordinariorum locorum iurisdictione prout in Novo I. C. C. sancitur, Romae Desclée, 8°, 140. L. 4.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Domenica 16 febbraio il S. P. ricevendo i quaresimalisti e parroci di Roma, li ha gratificati di questa importante *Allocuzione*.

« Or fa un anno, in pari circostanza, Noi chiedemmo al Dottore delle genti con quali parole avremmo potuto salutare efficacemente i predicatori della Quaresima adunati alla Nostra presenza; e San Paolo allora Ci suggerì di salutarli col nome espressivo di « uomini di Dio » « tu autem homo Dei » (1. a ad Tim. VI. 11). Lo stesso saluto potremmo ora volgere a voi, o dilettissimi figli che vi preparate a bandire la divina parola in Roma nella Quaresima ormai imminente. Ma se il *nome* che meglio si addice ai predicatori giova a dimostrare il rispetto che loro è dovuto e deve persuadere ad essi le virtù necessarie all'esercizio del loro eccelso ministero, sembra a Noi che il doppio scopo sarebbe anche più facilmente raggiunto, se si avesse adeguato concetto dell'*opera* che è commessa ai predicatori. All'amore delle persone e delle cose è necessario vadano innanzi la conoscenza e la stima delle une e delle altre « nil volitum quin praecognitum »; e perchè non dire che, quanto meglio radicata è la stima delle persone e delle cose, tanto più giustificato e sincero ne deve essere l'amore? Perciò un'altra volta Ci siamo rivolti a San Paolo ed abbiamo chiesto a lui una parola, capace di esprimere in maniera comprensiva l'importanza dell'opera affidata ai predicatori. E il Dottore delle genti ha fatto subito risuonare all'anima Nostra l'eco della parola da lui indirizzata al suo discepolo Timoteo: « opus fac evangelistae » (2.ª Ad Tim. IV. 5).

Certamente è a tutti palese l'importante significato di questa parola, la quale viene a rinnovare, e ad applicare ai predicatori, quell'antico precetto: « age quod agis », a cui è connesso il ricordo della necessità di far bene ciò che si deve compiere. Ma, affinchè a niuno apparisca superflua la parola dell'Apostolo, e niuno dica che solo equivale ad inutile ripetizione, Noi vi invitiamo, o dilettissimi figli, a riflettere che San Paolo, nello scrivere a Timoteo: « opus fac evangelistae » supponeva che il suo discepolo conoscesse e ciò che vale « per se » l'ufficio di evangelista, e ciò che un tale ufficio richiede in chi deve adempierlo. Anche Noi pertanto facciamo Nostra la parola di San Paolo: « opus fac evangelistae », e, mentre la indirizziamo a ciascuno dei predicatori dell'imminente Quaresima, nel senso in cui il Dottore delle genti la indirizzava al suo fido Timoteo, giudichiamo non inopportuno ricordare prima il carattere proprio, o la *natura dell'ufficio* dell'evangelista, e poi gli *obblighi o i doveri* che un tale ufficio importa. Potremmo così sperare

che in nessuno dei predicatori, destinati ad annunziare la divina parola ai fedeli di Roma nella imminente Quaresima, sieno per far difetto le due cose che l'Apostolo supponeva nell'evangelista, quando scriveva al discepolo: « opus fac evangelistae ». E Ci affida anche la speranza che, come lo studio del nome proprio dei predicatori « tu autem, homo Dei » ha potuto, nel passato anno, determinare la stima e l'amore di essi in mezzo al popolo, così questa medesima stima e questo medesimo amore si accresceranno ognora più in questo anno, mercè lo studio di ciò che è in se stessa l'opera del predicatore: « opus fac evangelistae ».

I. Il Divin Salvatore, nei tre anni della sua vita pubblica, diede ai discepoli un insegnamento completo intorno a ciò che i suoi seguaci avrebbero dovuto credere ed operare. Quell'insegnamento, però, lungi dall'essere ristretto alle poche persone che allora seguivano Gesù, era destinato a tutte le genti e a tutte le età future. Il Divin Maestro dovea quindi determinare anche il modo di farne giungere l'eco a quanti sarebbero stati gli abitatori della terra, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, dopo che Egli avesse sottratto alla terra il conforto della sua presenza visibile. E il modo voluto da Gesù fu la missione data agli Apostoli e, nella persona di essi, a tutti i predicatori delle future età, di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, ammaestrandoli ad osservare quanto Egli aveva prescritto: « euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae » (Marc. XVI, 15)... « docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis ». (Matth. XXVIII, 20). Di qui segue che gli Apostoli non sono stati, e i predicatori anche dell'età nostra altro non devono essere, che l'eco della voce di Gesù Cristo. Ma chi potrebbe dire l'eccellenza dell'opera, che in tal guisa vengono a compiere i predicatori?

Chi riproduce l'altrui voce sembra avvicinare persona lontana, e chi di persona assente prosegue l'opera sembra colmare il vuoto lasciato dalla dipartita di quella persona. È poi facile intendere che l'eco dell'altrui voce merita di essere tanto più apprezzata quanto più eccellente fu la persona che prima parlò: e del pari, quanto più illustre è stata la persona di cui si prosegue l'opera, la continuazione di questa deve aversi intanto maggior pregio. Ora ai predicatori è commesso di ripetere gli insegnamenti non di un uomo, ma di un Dio. Come il Divin Salvatore additò agli uomini la via per giungere a salvezza, anche i predicatori devono indirizzare e guidare gli uomini nello stesso cammino. L'opera loro si dice di « evangelisti » appunto perchè annunzia la buona novella della redenzione compiuta da Gesù Cristo, e addita il facile modo di goderne i frutti. Quando perciò si intima al predicatore di far opera di evangelista « opus fac evangelistae », gli si viene quasi a dire di farsi eco della voce di Gesù Cristo o, se meglio piace, di proseguire l'opera del suo divino insegnamento.

Non abbiamo mestieri di avvertire l'enorme differenza che corre fra l'opera, autorevole per se stessa perchè divina, dell'Incarnata Sapienza e l'opera ministeriale dei predicatori: è a tutti noto che questa non ha valore se non in virtù di quella. Ma non è meno vero che l'una e l'altra trae seco l'annunzio della stessa dottrina; non è meno vero che l'una e l'altra mira allo stesso fine. Gesù Cristo non ha detto soltanto che la vita eterna sarà data a chi avrà conosciuto il vero Dio e il Figliuolo mandato da Dio (Jo. XVII 3), ma ha detto altresì che « sarà salvo chi avrà creduto alla parola degli evangelisti »: « praedicate evangelium omni creaturae; qui crediderit salvus erit ». Ecco come l'opera degli evangelisti è associata a quella di Dio; ecco come nell'ordine attuale di provvidenza, la salute eterna non è altrimenti possibile agli uomini che per mezzo della predicazione.

E vaglia il vero, dopo che il Divin Salvatore ebbe posto termine al suo insegnamento pubblico, restò articolo di fede che « chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. Ma come invocheranno uno in cui non hanno creduto? E come crederanno in uno di cui non hanno sentito parlare? Come poi ne sentiranno parlare senza chi predichi? » « quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit. Quomodo ergo invocabunt, in quem non crediderunt; aut quomodo credent ei, quem non audierunt? quomodo autem audient sine praedicante? » (ad Rom. X 13).

Sono due pertanto i titoli della gloria che compete all'evangelista: quello di continuare l'opera del Messia, e quello di far cosa che, secondo l'ordinario corso della divina Provvidenza, è indispensabilmente connessa alla salvezza degli uomini. Da questi due titoli di gloria risulta così esaltato l'ufficio dell'evangelista, che intorno alla natura o al carattere di esso, crediamo non possa pretendere di più chi ha intesa la nostra parola rivolta ai quaresimalisti di Roma: « opus fac evangelistae ». Raccoglietela voi, o dilettissimi figli ai quali è stata rivolta, e mostrate di apprendere tutta l'eccellenza del suo significato. Se infatti per compiere bene un ufficio è necessario anzi tutto di apprezzarne a dovere l'importanza, non potranno non essere buoni evangelisti coloro, i quali sapranno di essere continuatori dell'opera di un Dio, cooperatori all'eterna salvezza del prossimo.

Questa stima, o dilettissimi figli, voi dovrete avere non alle vostre persone ma all'ufficio a voi affidato. Epperò non solo niuna invidia, niuna gelosia dovrete avere verso coloro che avranno comune con voi l'opera dell'evangelista, ma, mentre procurerete di renderla fruttuosa per conto vostro, dovrete pure augurarla feconda di vantaggi mercè lo zelo altrui.

Risuona ancora l'eco della parola che al cadere dell'anno passato Noi abbiamo indirizzata a tutti i Vescovi intorno all'importante argo-

mento della propagazione della fede cattolica in tutto il mondo. I missionari che si recano in lontane regione per predicare il Vangelo a coloro che brancolano ancora fra le tenebre dell'ignoranza o siedono nell'ombra di morte, compiono opera che deve dirsi « di evangelisti » quasi per antonomasia. Noi vorremmo perciò che i predicatori della prossima Quaresima in Roma parlassero almeno una volta, durante il corso della loro predicazione, della ricordata Nostra Enciclica, sia per inculcare l'obbligo che hanno tutti i fedeli di favorire l'opera delle sante missioni, sia per rendere pubblico omaggio alla sublimità dell'officio dell'evangelista. Una certa modestia, più meno giustificata, avrebbe potuto far morire sul vostro labbro, o dilettissimi figli l'encomio dovuto all'opera dell'evangelista, perchè avreste potuto non volere l'implicita lode che ne sarebbe venuta all'opera vostra. Ma se, togliendo dalla Nostra Enciclica l'occasione a parlare, voi additerete all'ammirazione dei vostri uditori le fatiche e lo zelo dei missionarii, compirete un'opera di giustizia, e insieme presterete un omaggio alla verità. E non sarà atto di giustizia il rendere maggior lode a chi ha merito maggiore? non sarà culto di verità il dichiarare ogni meglio alla luce degli esempi, che cosa intendeva S. Paolo quando scriveva al discepolo e che cosa intendiamo Noi quando diciamo a ciascuno dei predicatori della Quaresima: « opus fac evangelistae »?

II. Vi ha però anche un altro modo di attestare efficacemente il pregio in cui dev'essere tenuto l'ufficio dell'evangelista. Questo modo dipende da coloro ai quali un tale ufficio è commesso, e Noi lo ricordiamo ora, non per insegnare cose nuove, ma per raffermare voi, o dilettissimi, in quei giudizi e in quei propositi che già sappiamo essere vostri.

Abbiamo detto poc'anzi che San Paolo, nello scrivere a Timoteo: « opus fac evangelistae », supponeva che il suo discepolo conoscesse non solo ciò che vale « per sè » l'ufficio dell'evangelista, ma anche ciò che un tale ufficio richiede in chi lo deve adempiere. E Noi, alla Nostra volta, nell'indirizzare la parola dell'Apostolo ai predicatori della Quaresima, non potevamo punto supporre che essi ignorassero gli obblighi o i doveri che l'« opus evangelistae » richiede. Fate dunque, o carissimi che non apparisca mai esserci Noi ingannati nel respingere con forza una siffatta supposizione.

Ci piace infatti immaginare che chi sa di essere continuatore del l'opera del Messia nulla dica, nulla faccia, nulla tolleri che alla missione del Messia non apparisca perfettamente conforme. È superfluo il dire che l'evangelista deve annunziare il vangelo di Gesù Cristo, perchè, se ciò non facesse, non meriterebbe nemmeno il nome di « evangelista ». Ma non è forse inutile aggiungere che l'evangelista deve annunziare « solo » il vangelo di Gesù Cristo. I predicatori della Quaresima si astengano perciò non solamente dal parlare di sè, ove una stretta ne-

cessità non lo richiegga, affinchè non si possa dire che « predicano se stessi », ma si astengano altresì dal portare sul pulpito argomenti, che non appariscano evidentemente connessi all'insegnamento del Santo Vangelo.

Il primo Vescovo di Madrid, — quel Monsignor Martinez Izquierdo, che nella Domenica delle Palme del 1886 cadde martire del suo dovere sotto la mano sacrilega di un sacerdote — aveva poco prima ordinato che nella sua diocesi nessun oratore chiudesse l'esordio delle prediche senza indicare esplicitamente a quale *articolo del catechismo* si riferisce la tesi che prenderebbe a dimostrare. E Noi ricordiamo che l'unica volta, in cui osammo predicare nella capitale della Spagna nell'idioma del paese, fu in occasione della prima Messa di un sacerdote novello, e anche Noi citammo l'articolo del catechismo, che prescrive la venerazione ed il rispetto dovuto al sacerdote cattolico. Evidentemente il precetto dello zelantissimo primo Vescovo di Madrid era determinato dal desiderio di impedire l'abuso, allora troppo comune in Ispagna, che i predicatori trattassero argomenti alieni dall'ordine soprannaturale. Ah! quell'abuso ha varcato anche le nostre frontiere, e temiamo che talora abbia violato persino il rispetto dovuto alla Città Santa Oh! come sarebbe dunque opportuno che i quaresimalisti di Roma si obbligassero a predicare « tutto e solo » il santo Vangelo! E poichè ciò che si dimostra insegnamento del Vangelo rimane meglio scolpito nella mente degli ascoltatori, farebbero cosa utilissima i predicatori di Roma se prendessero l'abitudine di additare il vincolo di relazione che le loro prediche devono sempre avere col santo Vangelo. Collocherebbero così sopra base granitica il loro insegnamento; perfezionerebbero il metodo che abbiamo lodato nei predicatori della Spagna, renderebbero agli uditori più facile la intelligenza delle loro lezioni, e, ciò che più monta, apparirebbero quali esser devono coloro ai quali è dato il nome di evangelisti.

Imperocchè quanto è agevole comprendere, anche per la semplice considerazione del nome, che gli evangelisti devono predicare il Vangelo altrettanto sarebbe assurdo il supporre che l'evangelista dovesse aggiungere alcun che al Vangelo, come se l'insegnamento di Gesù Cristo non fosse stato perfetto. E quando escludiamo gli argomenti non necessariamente connessi col santo Vangelo, intendiamo di escludere, quasi a più forte ragione, le citazioni profane, non essendo tollerabile il supporre che queste possano accrescere forza o valore dimostrativo alle lezioni evangeliche. L'evangelista Noi abbiamo detto essere « eco della voce di Gesù Cristo »: oh! quanto si avvilirebbe, se si facesse eco della voce dei filosofi gentili o dei poeti pagani!

Nè si dica che ragioni di polemica possono talora indurre il predicatore ad usare un linguaggio diverso dall'esposizione del Vangelo.

Non si dica che egli deve talora tenere in conto il gusto depravato degli uditori, per riuscir meglio nel suo intento di persuaderli della verità evangelica. Imperocchè quando fu che l'apostolo scrisse a Timoteo « opus fac evangelistae? » Proprio allora quando gli avea predetto che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini non avrebbero potuto patire la sana dottrina, ma secondo le proprie passioni, per prurito di udire, avrebbero moltiplicato a se stessi i maestri: « erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus ». L'apostolo era andato anche più innanzi, predicendo a Timoteo che gli uditori si sarebbero ritirati dall'ascoltare la verità, e si sarebbero rivolti alle favole: « et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur ». Ma che perciò? Egli soggiunse tosto: « tu vero vigila », quasi sottintendendo: « a te ciò non deve importare; tu devi solo pensare a compiere il tuo ufficio ». E, volendo tutto esprimere con una sola parola, allora fu che disse: « tu fa l'ufficio di predicatore del Vangelo » « opus fac evangelistae ». Ecco come la parola di San Paolo, studiata nel contesto della seconda epistola a Timoteo, insegna che il predicatore non deve allontanarsi dal Vangelo, nemmeno quando i suoi uditori abbiano un gusto così depravato da non patire la sana dottrina, « cum sanam doctrinam non sustinebunt ». Ai dì nostri si potrebbe forse aggiungere con S. Paolo che numerosi uditori « ad fabulas convertuntur ». Ma anche per quest'ora nefasta bisogna ripetere collo stesso apostolo: « tu vero vigila.. opus fac evangelistae ».

È ciò che ripetiamo un'altra volta a voi, o dilettissimi figli, per persuadervi ognor meglio che nè condizioni di tempi, nè circostanze di luoghi, nè esigenze di persone autorizzeranno mai il predicatore cattolico a non conformarsi al precetto di predicare « sempre e solo » il santo Vangelo.

È forse superfluo di aggiungere che chi fa « opus evangelistae » non deve limitarsi a predicare solo dal pulpito, ma deve procurare che tutta la sua vita sia una predica continua. Sia predica il suo raccoglimento all'altare; predica la gravità del suo contegno nei passeggi, nelle visite e nei pubblici ritrovi; predica la serietà dei suoi discorsi famigliari, predica l'amorevolezza del suo tratto nell'accogliere chi a lui ricorre. Anche qui possiamo fare appello all'autorità di S. Paolo, perchè il grande apostolo considera Timoteo obbligato ora ad esortare ora a riprendere, ma vuole che faccia l'una e l'altra cosa con dottrina e con pazienza: « argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina ». Si può dire che con queste parole S. Paolo si aprisse la via al suo comprensivo precetto: « opus fac evangelistae ». E perchè non dire altresì che riepilogasse poi gli obblighi dell'evangelista con quelle altre parola che soggiungeva all'intimazione del precetto « opus fac evangelistae? Il

ministerium tuum imple, sobrius esto » riassume tutti i doveri del predicatore, perchè « ille implet officium evangelistae — dice S. Tommaso nel Commento all'epistola Paolina — qui verbo praedicat et opere implet », e la sobrietà di cui parla l'apostolo non riguarda tanto la parsimonia dei cibi quanto la discrezione in tutte le opere, come insegna ancora lo stesso Dottore Angelico « sobrietas ponitur hic pro discretione » (S. Thom., *Comm. in epist. S. Pauli*).

Oh! con quanta ragione ci siamo dunque rivolti a San Paolo per averne una parola che ci facesse conoscere ciò che l'ufficio del predicatore è in se stesso, e ciò che richiede da chi deve adempierlo. Voi, o dilettissimi figli, mostrerete nell'imminente Quaresima di aver bene appreso questo insegnamento dell'apostolo, e la pratica dei discepoli, conforme alla teoria del Maestro, farà meglio apprezzare anche dai semplici fedeli l'« opus evangelistae ».

Ad un così desiderabile effetto concorrerà non lievemente il buon esempio dei parroci di Roma, che Noi salutiamo « evangelisti perenni ». Ma vi concorrerà sopratutto quella celeste benedizione, che Noi imploriamo copiosa e sui parroci e sui predicatori di Roma. È sublime l'ufficio affidato agli uni e agli altri, ma la benedizione che per tutti imploriamo dall'alto deve renderlo quanto sublime, altrettanto efficace per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime e per la spirituale utilità di chi lo compie ».

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Il 12 febbraio mancò ai vivi l'E.mo Card. **Aristide Rinaldini,** del titolo di S. Pancrazio. Era nativo di Montefalco (5 febbraio 1844); compiuti gli studi nel Collegio Capranica, fu inviato segretario di Nunziatura a Lisbona e poi a Bruxelles, ove rese segnalati servigi nel difficile periodo che seguì la rottura fra la Santa Sede e il governo massonico di Frère-Orban; fu quindi chiamato all'alto ufficio di Sostituto nella Segreteria di Stato, donde tornò Nunzio a Bruxelles e quindi a Madrid, finchè nel 1907 fu innalzato alla S. Porpora.

Purtroppo la sua salute era già minata dal male, che gli impedì di servire altrimenti che col consiglio, specie nella S. C. degli Affari Straordinari, la S. Sede. I suoi ultimi giorni furono edificantissimi per esemplare pietà, e il Signore gli concesse la grazia di seguire fino all'estremo istante con perfetta lucidità e serenità di mente le preghiere che si facevano intorno al suo letto.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.